

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
Prestazioni a Sostegno del Reddito □

Roma, 07-06-2007

Messaggio n. 15021

OGGETTO: ||permessi ex lege n.104/1992. Programma di assistenza.|||

Sono pervenute dalle Sedi diverse richieste di chiarimenti riguardo al "Programma di assistenza" previsto dalla [Circolare n.90 del 23 maggio 2007](#).

Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che **tale programma deve essere prodotto esclusivamente dai lavoratori che ricadono nella fattispecie prevista dal punto 4 della circolare** suddetta e precisamente: **i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità**, ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un'**assistenza sistematica ed adeguata**.

Ciò premesso, le Sedi richiederanno, di norma, il programma in questione, quando il **tempo normalmente necessario per coprire tale distanza superi i sessanta minuti**.

A tal proposito si specifica che il "Programma di assistenza" consiste in una **sostanziale pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità**.

Si tratta, quindi, di una **dichiarazione congiunta**, del lavoratore e del portatore di handicap – rinnovata annualmente in occasione della richiesta dei permessi - dalla quale si evincono:

- le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate in Italia e all'Estero,

sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell'assistenza, ecc.);

- il piano mensile di utilizzo dei permessi.

Ove intervengano **variazioni significative** (annullamento del programma, ricovero a tempo pieno della persona disabile, slittamento di date, ecc.), il **fruitore** dei permessi dovrà **informare con ogni tempestività sia il datore di lavoro sia la Sede INPS competente**, mediante riproposta preventiva del programma.

IL COORDINATORE GENERALE

MEDICO LEGALE

PICCIONI

IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI

A SOSTEGNO DEL REDDITO

GOLINO